



6957 - 19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Presidente -

Dott. ENRICO SCODITTI

- Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

Motivazione
semplificata

Ud. 20/12/2018 - CC

R.G.N. 4479/2018

Rom 6957

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4479-2018 proposto da:

SALVATORE, nella qualità di Procuratore Speciale della
Società SNC DI ALFONSO E C., elettivamente
domiciliato in ROMA, presso lo studio
dell'avvocato, rappresentato e difeso
dall'avvocato;

Ricorso
CP 50/18

- ricorrente -

contro

BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA,
, presso lo studio dell'avvocato A,
, rappresentata e difesa dall'avvocato;

- controricorrente -

contro

112/18

I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE G. PASCALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, , presso lo studio dell'avvocato , rappresentata e difesa dall'avvocato

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3230/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Salvatore nella qualità di procuratore speciale della s.n.c. di Alfonso & C., ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 20 marzo 2007, nonché l'ordinanza *ex art.* 348-*bis* c.p.c. della Corte di appello di Napoli, in data 29 novembre 2017, che dichiarava inammissibile il gravame avverso detta sentenza, la quale aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal Banco di Napoli S.p.A., terzo pignorato nella procedura esecutiva promossa dal nella qualità, contro il debitore I.R.C.C.S.-Fondazione G. Pascale, dichiarando inesistente il diritto della s.n.c. di pretendere dal Banco di Napoli "sulla somma dovuta in base all'ordinanza di assegnazione del 17/12/2007 il pagamento degli interessi in misura superiore a quella legale", ossia quelli pretesi da detta società ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 dal 17 dicembre 2007 al 30 aprile 2013;

che resistono con controricorso il Banco di Napoli S.p.A. e l'I.R.C.C.S. – Fondazione G. Pascale;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che, con l'unico motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 553 c.p.c., 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, 1224 e 2928 c.c., per aver il Tribunale, e poi la Corte di appello, escluso la debenza sulla sorte capitale indicata dall'ordinanza di assegnazione in favore di essa parte creditrice degli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, siccome stabilito dal decreto ingiuntivo emesso in favore della stessa società contro l'I.R.C.C.S.-Fondazione G. Pascale ed avente ad oggetto un pagamento relativo a transazione commerciale;

che il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 1, c.p.c.:

a) lo è, in primo luogo, nei confronti dell'ordinanza *ex* art. 348-*bis* c.p.c. della Corte di appello, non essendo questa impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per *error in procedendo*, nei casi (che non ricorrono nella specie) in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (tra le altre, Cass. n. 23151/2018);

b) lo è, poi, in quanto formulato violando il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-*ter*, quarto comma, c.p.c., ha natura di ricorso ordinario, regolato dall'art. 366 c.p.c. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e

processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre (ciò che nella specie è mancato), oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell'appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull'oggetto della devoluzione al giudice di appello (Cass. n. 8942/2014, Cass. n. 10722/2014, Cass. n. 23320/2018);

c) lo è, inoltre, in quanto nel ricorso, in violazione dell'art. 366, primo comma, 4 e 6, c.p.c. non è data contezza specifica alcuna (neppure per sintesi, ma intelligibile) del contenuto sia del provvedimento monitorio, che dell'ordinanza di assegnazione sui quali atti parte ricorrente fonda la censura, né della relativa localizzazione processuale;

d) lo è, infine, in quanto parte ricorrente non fornisce, ai sensi dell'art. 360, n. 1, c.p.c., ragioni (né, invero, esibisce in modo puntuale) per superare l'orientamento di questa Corte secondo cui "a seguito dell'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore esecutante; tale pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato. Pertanto, dal momento dell'assegnazione, il ritardo nell'adempimento dà diritto al creditore-esecutante di pretendere dal terzo sia gli interessi, sia l'ulteriore risarcimento, ove dimostri di aver

subito un danno ulteriore, a norma dell'art. 1224 cod. civ.” (Cass. n. 9888/1995, Cass. n. 2745/2007). Orientamento al quale si salda il principio per cui “l’ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell’esecuzione all’esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato” (tra le altre, Cass. n. 11493/2015). Con la conseguenza che è l’ordinanza di assegnazione che segna, nei confronti del terzo pignorato (che si sostituisce all’originario debitore), la portata dell’adempimento dovuto da quest’ultimo, anche per gli interessi, secondo la scansione sopra indicata, là dove la pretesa di parte ricorrente vorrebbe, invece, far valere il tasso degli interessi moratori non nella misura legale (così anche l’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 evocato), bensì al tasso concordato dalle parti (comma 2 di detto art. 5), ossia con l’originario debitore, al quale, però, come detto, l’ordinanza di assegnazione sostituisce il terzo pignorato e all’eventuale ritardo nel pagamento di quest’ultimo dal momento dell’assegnazione occorre fare riferimento e, quindi, con applicazione del richiamato art. 1224 c.c. e di disciplina rilevante tra le parti originarie del rapporto creditorio che ha dato luogo alla procedura esecutiva.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del

15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delù ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 20 dicembre 2018.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi

11 MAR. 2019

Il Funzionario Giudiziario,
Dott.ssa Rossana Riccardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rossana Riccardi', written over the typed name.